

ASSESSORADU DE SAGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

LoAssessore Dec. N. 130/Deca/8

DEL 11.02.2014

Allegato al Decreto dell'EAssessore dell'EAgricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 130/DecA/8 del 11.02.2014

11111

Declaratoria della eccezionalità della moria ittica che ha interessato lo Stagno di Santa Giusta nel mese di luglio 2013. Direttive di attuazione.

INDICE

- 1. Obiettivi generali
- 2. Tipologia dei danni indennizzabili
- 3. Intensità dellaiuto
- 4. Portata finanziaria e localizzazione
- 5. Soggetto responsabile dellattuazione
- 6. Presentazione della domanda di contributo
- 7. Vincoli
- 8. Altre Disposizioni

1. Obiettivi generali

Le presenti direttive stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di un contributo, a titolo di indennizzo, a favore della società cooperativa pescatori Santa Giusta per far fronte ai danni causati dalla moria ittica che ha interessato lo Stagno di Santa Giusta nel mese di luglio 2013.

2. Tipologia dei danni indennizzabili

È previsto un indennizzo sotto forma di sovvenzione diretta per far fronte alla perdita di produzione a seguito dell'evento eccezionale in oggetto.



ASSESSORADU DE SÁGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

LoAssessore Dec. N. 130/Deca/8

DEL 11.02.2014

3. Intensità dellaiuto

Può essere concesso un aiuto fino a concorrenza del 100%, sotto forma di sovvenzione diretta, dei danni causati dallœvento eccezionale.

Deve essere evitata qualsiasi sovra-compensazione. Il contributo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici fino alla concorrenza del danno accertato.

Al fine del calcolo dell'indennizzo devono essere detratti gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario. Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

4. Portata finanziaria e localizzazione

Per indennizzare il danno di cui al punto 2 Argea Sardegna utilizza le risorse del Fondo di solidarietà regionale della Pesca istituito dal comma 11 della LR 3/2006, annualmente impegnate e trasferite alla Agenzia dal Servizio pesca e acquacoltura della Assessorato della Agricoltura e riforma agro-pastorale.

5. Soggetto responsabile dellattuazione

Responsabile della gestione e dell'attuazione dell'aiuto è Argea Sardegna.

Argea Sardegna opera nel rispetto di quanto previsto dal Decreto della Assessore della gricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 85 della 1 agosto 2009 Criteri e modalità per la tuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)+, assumendo la responsabilità in ordine al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

6. Presentazione della domanda di contributo

La richiesta di indennizzo potrà essere presentata solo dopo londozione da parte della Commissione europea di una decisione di autorizzazione della misura di aiuto istituita dal Decreto assessoriale per il riconoscimento della calamità naturale o dellonvento eccezionale, o dopo che sia giustificato ritenere che la stessa Commissione abbia adottato una decisione di autorizzazione dello stesso, in quanto risultano decorsi i termini previsti dal regolamento (CE) n. 659/1999 del



ASSESSORADU DE SÁGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

LoAssessore Dec. N. 130/Deca/8

DEL 11.02.2014

Consiglio del 22 marzo 1999 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 27.3.1999 L 83).

Al fine del riconoscimento della indennizzo la società cooperativa pescatori Santa Giusta presenta apposita richiesta nei tempi e con le modalità stabilite da Argea Sardegna con proprio provvedimento. Argea Sardegna provvede a comunicare alla impresa interessata i termini e le modalità per la presentazione della richiesta di indennizzo.

7. Vincoli

Lándennizzo non può essere concesso se viene accertato che lámpresa non ha ottemperato al diritto comunitario e, in particolare, alle norme della politica comune della pesca.

Il beneficiario della misura è obbligato ad ottemperare alle norme della politica comune della pesca durante il periodo in cui è concesso logiuto. In caso di inosservanza accertata nel corso di tale periodo Argea Sardegna dispone che logiuto percepito sia rimborsato in proporzione alla gravità dellognifrazione.

8. Altre Disposizioni

Entro due mesi dalla tuazione della misura di aiuto, Argea Sardegna elabora e trasmette al Servizio competente della Assessorato della Agricoltura e Riforma Agro-pastorale una relazione conclusiva sulla tuazione della stessa.

LDAssessore

Oscar Cherchi